

ATTO DI NOMINA
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INTERNO

in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

OGGETTO: Nomina Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., art 4, 1° comma, lettera g) e art. 29 GDPR.

Il sottoscritto BARBERIS ENRICO nato a FRANCAVILLA AL MARE CH il 21 GENNAIO 1957 C.F. BRBNRC57A21D763S residente a FRASCARO AL in qualità di legale rappresentante della associazione CASTELLAZZO SOCCORSO con sede legale in CASTELLAZZO BORMIDA AL VIA PIETRO CASELLI N. 69 C.F. 96012790067 Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (2016/679).

- ✓ Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito definito "Codice";
- ✓ Preso atto che l'art. 4, comma 1, lettera g) del suddetto Decreto definisce il "Responsabile" come la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali;
- ✓ Considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04 maggio 2016;
- ✓ Atteso che l'art. 29, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 196/2003 dispone che:
 1. Se designato, il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
 2. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti.
 3. I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare.
 4. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni;

Ritenuto che il sig. BARBERIS ENRICO ricoprente il ruolo di PRESIDENTE per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i requisiti di capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati.

Tutto quanto premesso;
NOMINA

Il sig. BARBERIS ENRICO, nato a FRANCAVILLA AL MARE CH il 21 GENNAIO 1957, C.F. BRBNRC57A21D763 residente FRASCARO VIA MAZZINI 9/C, ricoprente il ruolo di PRESIDENTE quale Responsabile del trattamento dei dati effettuato presso Le sedi associative con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del Trattamento si impegna, entro e non oltre 30 gg. dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri collaboratori incaricati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire, nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine generale:

Ai sensi dell'art. 11 del Codice, che prescrive le "Modalità del trattamento e requisiti dei dati", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

- ✓ i dati devono essere trattati:
 - a. secondo il principio di liceità, vale a dire conformemente alle disposizioni del Codice, nonché alle disposizioni del Codice Civile, per cui, più in particolare, il trattamento non deve essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume;
 - b. secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
- ✓ i dati devono essere raccolti solo per scopi:
 - a. determinati, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività fine a se stessa;
 - b. espliciti, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento;
 - c. legittimi, cioè, oltre al trattamento, come è evidente, anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito;
 - d. compatibili con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, specialmente nelle operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi;
- ✓ i dati devono, inoltre, essere:
 - a. esatti, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati;
 - b. pertinenti, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta;
 - c. completi: non nel senso di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili, bensì di contemplare specificamente il concreto interesse e diritto del soggetto interessato;
 - d. non eccedenti ossia che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, cioè la cui mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso;
 - e. conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati (art. 16) e la loro comunicazione e diffusione non è più consentita (art. 25).

In particolare, i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo.

Ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.

Se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal Codice è necessario provvedere al "blocco" dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento (ad esempio fornendo l'informativa omessa), ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare.

Ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali (artt. 167 e ss.).

In ogni caso la responsabilità penale per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela, resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile.

In merito alla responsabilità civile, si fa rinvio all'art. 15 del Codice, che dispone relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, implicando, a livello

pratico, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche di sicurezza più idonee a garantire appunto la sicurezza dei dati detenuti.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

A) identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;

B) predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni :

- il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati ove previsto;
- le categorie dei trattamenti effettuati;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;

C) definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o rendere anonimi i dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;

D) ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati. A cura dei Responsabili dovranno inoltre essere affissi i cartelli contenenti l'informativa, in tutti i luoghi ad accesso pubblico, con la precisazione che l'informazione resa attraverso la cartellonistica integra ma non sostituisce l'obbligo di informativa in forma orale o scritta;

E) assicurare che la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati personali avvenga entro i limiti stabiliti per i soggetti pubblici, ovvero, solo se prevista da una norma di legge o regolamento o se comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni associative.

Così, per i dati relativi ad attività di studio e di ricerca (art. 100), il Responsabile è tenuto ad attenersi alla disciplina che dispone in merito ai casi in cui è possibile la comunicazione o diffusione anche a privati di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari;

F) adempiere agli obblighi di sicurezza, quali:

- adottare, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31);
- definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti il trattamento dei dati ;
- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;

G) far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti:

- in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni attività (trattamento) che deve essere oggetto di notifica al Garante ex art. 37 del Codice;
- segnalare al Titolare l'eventuale cessazione di trattamento;

H) in merito agli Incaricati, il Responsabile deve:

- individuare, in collaborazione con il titolare del trattamento, designandoli per iscritto, gli Incaricati del trattamento;
- recepire eventuali istruzioni cui devono attenersi gli Incaricati nel trattamento dei dati, da parte del titolare del trattamento, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi ;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni cui devono attenersi gli incaricati del trattamento, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e

della integrità dei dati e l'osservanza da parte degli Incaricati, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;

- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli Incaricati, avendo cura di adottare preventivamente le misure organizzative idonee e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti di cui all'art. 7;
- tenere aggiornato periodicamente, l'elenco nominativo degli Incaricati al trattamento con relativi profili autorizzativi per l'accesso alle banche dati di pertinenza;

I) trasmettere le richieste degli interessati al titolare del trattamento, ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato, ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 12 del D. Lgs. n. 196/2003;

J) collaborare con il Titolare per l'evasione delle richieste degli interessati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 196/2003 e delle istanze del Garante per la protezione dei dati personali;

K) collaborare con il titolare del trattamento, ai fini della nomina in qualità di Responsabili esterni al trattamento, se necessari.

L) collaborare con il titolare del trattamento provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;

M) comunicare tempestivamente al titolare del trattamento ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente al settore di competenza. Resta fermo, in ogni caso, che la responsabilità penale per l'eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela è a carico della singola persona cui l'uso illegittimo sia imputabile.

Il responsabile del trattamento avrà a disposizione sufficienti risorse sia di personale, che economiche (intendendo le risorse necessarie per le spese connesse allo svolgimento dell'attività), e più in generale deve poter disporre di tutti i mezzi necessari allo svolgimento dei compiti affidati. Tali risorse saranno determinate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati è attribuito personalmente e non è suscettibile di delega. Esso ha inizio dalla data di sottoscrizione del presente incarico, ha durata di mesi 12 e si rinnova tacitamente in assenza di comunicazioni da una delle parti.

Entrambi le parti hanno possibilità di revoca con preavviso scritto di mesi 2.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

CASTELLAZZO BORMIDA, 10 LUGLIO 2018

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO _____

CASTELLAZZO SOCCORSO

Il Presidente

Enrico Barbieri

Per accettazione

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO _____